REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al R.G. n. 9690/2015 promosso

da

, in persona del procuratore speciale dott. ,

per procura speciale conferita con atto n. rep. Notaio Dott. in data , rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Miotto, per mandato in calce all'atto di citazione d'appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;

- **APPELLANTE-**

contro

,

,

,

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaseo Ponzetta e Michela Girardi per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ponte di Piave (TV);

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

- **APPELLATI** -

e con l'intervento di

rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Miotto, per mandato in calce all'atto di citazione d'appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;

- **TERZO INTERVENUTO** -

Conclusioni delle parti:

Per parte appellante (come da atto di citazione in appello):

"Nel merito: ogni contraria o diversa istanza reietta, in riforma dell'appellata sentenza, voglia il Tribunale Ill.mo

- in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi le domande attoree tutte, in quanto improponibili ed infondate;

- in denegato subordine, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridursi le somme che la sentenza impugnata ha condannato (già) a pagare agli appellati ed ai loro difensori distrattari a quanto solo effettivamente dovuto e provato, revocandosi comunque la disposta distrazione delle "spese mediche e di C.T.P." o comunque chiarendosi il contenuto del dispositivo a questo specifico riguardo;

- condannare gli appellati ed i difensori distrattari a restituire ad (già) le somme che fossero ad essi corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata che risultassero ad essa non dovute in esito al presente giudizio d'appello, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dì del loro pagamento a quello della loro restituzione;

- con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio".

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

Per parte appellata:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso respingere, per i motivi esposti in Comparsa di Costituzione e Risposta, tutte le richieste formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare la sentenza n. 912/15 emessa dal Giudice di pace di Treviso il 6 marzo 2015.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio".

Per parte intervenuta:

Nel merito, con riguardo all'impugnazione proposta dall'appellante principale: ogni contraria o diversa istanza reietta, accogliersi l'impugnazione proposta dall'appellante principale in quanto ammissibile e fondata; nel merito con riguardo all'impugnazione incidentale proposta dal signor : ogni contraria o diversa istanza reietta, in riforma dell'appellata sentenza, voglia il Tribunale Ill.mo in totale riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento del proposto appello incidentale, rigettarsi le domande attoree tutte, in quanto improponibili ed infondate; in denegato subordine, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridursi le somme che la sentenza impugnata ha condannato o (oggi) a pagare agli appellati ed ai loro difensori distrattari a quanto solo effettivamente dovuto e provato, revocandosi comunque la disposta distrazione delle "spese mediche e di C.T.P." o comunque chiarendosi il contenuto del dispositivo a questo specifico riguardo; condannare gli appellati ed i difensori distrattari a restituire al signor le somme che fossero ad essi corrisposte da quest'ultimo in esecuzione della sentenza impugnata che risultassero ad essi non dovute in esito al presente giudizio d'appello, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dì del loro pagamento a quello della loro restituzione; con vittoria delle spese del

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

presente grado di giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.

Con atto di citazione e convenivano e , al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente stradale del 13 settembre 2012. In particolare, esponevano che mentre si trovava alla guida del veicolo di proprietà di (assicurato da), con terza trasportata e lo stesso , veniva tamponato dal veicolo guidato da

Venivano promosse due distinte cause per il risarcimento del danno derivante dal medesimo sinistro nei confranti di (all'epoca) e di , una instaurata da e e l'altra da , poi riunite e decise con sentenza n. 912/2015 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso il 10 settembre 2015.

Parte appellante ha impugnato tale pronuncia al fine di ottenere, in riforma della stessa, il rigetto delle domande attoree o, in via subordinata, la riduzione delle somme che (in proseguo anche solo) era stata condannata a pagare. Inoltre, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Parte appellata chiedeva il rigetto del proposto gravame e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza.

Si costituiva, inoltre, anche Povelato Stefano, associandosi a quanto dedotto dall'appellante principale e proponendo appello incidentale contro la medesima sentenza di primo grado.

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

All'udienza dell'11 febbraio 2016, il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i presupposti del pericolo della mancata restituzione di quanto versato dall'assicurazione.

1. proponeva appello per i seguenti motivi: improponibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 145 d.lgs. 209/2005; infondatezza della domanda per avere gli appellati provocato il sinistro volontariamente con il loro comportamento alla guida; omessa pronuncia del giudice di pace in relazione all'eccezione di infondatezza del sinistro; errata liquidazione del risarcimento disposto a favore degli attori; errata pronuncia relativamente alla disposta distrazione delle spese mediche e di C.T.P. a favore dei difensori.

L'appello deve essere accolto, in quanto le doglianze evidenziate risultano fondate per le ragioni che seguono.

1.1. Quanto al primo motivo di appello, lamenta il rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda senza che il giudicante si sia pronunciato relativamente al mancato invio da parte di , e della dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie, come richiesto dall'art. 148, comma secondo, d.l. 7 settembre 2005, n. 209.

Si evidenzia che, quanto al , tale documentazione non era stata richiesta da parte della compagnia assicuratrice, a differenza da quanto indicato dalla stessa negli atti di primo grado. Infatti, dal documento richiamato dalla convenuta di primo grado, odierna appellante, (doc. 2 fasc. di primo grado), è evidente come la casella recante la dicitura "*Dichiarazione, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che*

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie" non sia stata contrassegnata da parte della compagnia. Ai sensi dell'art. 142, d.l. 7 settembre 2005, n. 209, è l'impresa assicuratrice ad essere tenuta a richiedere al danneggiato tale dichiarazione.

Lo stesso si rileva anche in relazione a e , come riscontrabile dai docc. 2 e 2-bis di parte convenuta del fascicolo di primo grado (odierna appellante).

Di conseguenza, non può esservi censura in relazione a tale aspetto.

Anche quanto all'addotta erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che è stata presentata l'attestazione di pronta guarigione con postumi si condivide quanto indicato dal Giudice di Pace. In particolare, deve ritenersi che l'invio della perizia medico legale di parte alla società assicuratrice sia sufficiente ad integrare quanto richiesto dall'art. 148, comma secondo, d.l. 7 settembre 2005, n. 209. Infatti, la quantificazione di un danno biologico permanente implica che il danno biologico temporaneo sia cessato e, dunque, il soggetto deve considerarsi guarito.

Di conseguenza, il primo motivo d'appello non può essere accolto.

1.2. Con il secondo motivo d'appello si deduce l'infondatezza della domanda del giudizio di primo grado e si contesta la dinamica del sinistro così come ricostruito dal Giudice di Pace.

Alla luce della constatazione amichevole di incidente redatta (doc. 1 fasc. di primo grado) e delle dichiarazioni sia di , sia di (figlia di questo che al momento dell'incidente era terza trasportata), si evince come il sinistro sia consistito in un tamponamento da parte dell'auto del Povelato contro quella degli appellati.

In ordine alla responsabilità del sinistro, deve però necessariamente tenersi conto di quanto risulta nella documentazione già prodotta in primo grado, relativamente ai

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

precedenti sinistri che hanno coinvolto gli appellati e il proprietario del veicolo.

In particolare, come evidenziato dall'appellante, dalla visura dell'archivio sinistri di (doc. 16 fasc. di primo grado) e dalla visura della Banca-dati ISVAP (doc. 17 fasc. di primo grado), risulta che gli appellati erano stati coinvolti in altro sinistro il 3 novembre 2011, anch'esso in corrispondenza di una rotatoria e anch'esso consistito in un tamponamento da parte di un'auto (doc. 18 fasc. di primo grado). Pure in quel caso, l'auto nella quale si trovavano gli appellanti era una .

Come si evince dalla documentazione fotografica prodotta (docc. 20-22 fasc. di primo grado) i danni riportati dai mezzi erano lievi e consistenti in qualche graffio. Nonostante ciò, anche in quell'occasione gli appellati si recarono al Pronto Soccorso (docc. 23-25 fasc. di primo grado).

Quanto a , questa risulta coinvolta anche in altro sinistro del 9 aprile 2009, nel quale risulta essere stata colpita mentre si trovava in bicicletta da una condotta e di proprietà di . Quest'ultimo, come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado dall'appellante, risulta proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente del 3 novembre 2011 (a bordo del quale, in quella circostanza, si trovava la stessa).

La stessa è stata coinvolta in altro sinistro del 6 dicembre 2008 (doc. 29 fasc. di primo grado), nel quale risulta come soggetto danneggiato.

Va altresì evidenziato che l' del , non abbia riportato danni visibili (docc. 6 e 7 fasc. di primo grado), o perlomeno tali da cagionare lesioni alle persone trasportate nel veicolo tamponato. Inoltre, ciò si evince anche da quanto dichiarato dal : *"Circa 30 metri prima della rotatoria la vettura che mi precedeva si fermava improvvisamente ed io l'ho tamponata. L'urto è stato lieve (...) la mia marcia è*

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

proceduta con l'andatura lenta sopra descritta (...) procedevamo a circa 20 km orari" e dalla teste : *"Le due autovetture erano ferme e poi la macchina davanti a noi, prima della rotonda, è partita lentamente"*.

Anche la stessa circostanza che il sinistro si sia verificato a Treviso e che gli appellati si siano recato al Pronto Soccorso di e non a quello di Treviso deve tenersi in considerazione.

Deve inoltre rilevarsi che gli appellati non hanno dichiarato al perito di parte di essere stati coinvolti in altri sinistri con esiti dannosi (doc. 33 e 33bis di parte convenuta per 5898/2013 R.G. e doc. 33 per 5899/2013 R.G.).

Di conseguenza, dall'insieme di tali circostanze deve ritenersi che la responsabilità nella causazione del sinistro *de quo* non possa essere ascritta al , ma ad una condotta dolosa posta in essere dagli appellati.

L'appello deve, dunque, essere accolto.

2. Essendo accolto l'appello, vanno condannati gli appellati ed i difensori distrattari a restituire ad (già) le somme eventualmente corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. Quanto al maggior danno, trattandosi di obbligazione pecuniaria, esso deve essere provato dagli appellanti, mentre non è stato dimostrato ma solo allegato nel presente giudizio.

3. Le spese del presente procedimento di appello e del procedimento di primo grado, in considerazione della soccombenza, devono essere integralmente poste a carico degli appellati.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd

Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'appello proposto da in persona del procuratore speciale e del terzo appellante e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 912/2015 del Giudice di Pace di Treviso del 10 settembre 2015, rigetta la domanda formulata in primo grado da , e ;

- condanna gli appellati a restituire ad (già) le somme eventualmente corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;

- condanna , e al pagamento delle spese di lite a favore di , che liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi € 7.800,00 oltre spese generali, Iva e C.P.A se dovuti per legge;

- condanna , e al pagamento delle spese di lite a favore di , che liquida per il presente grado di giudizio in complessivi € 4.500,00 oltre spese generali, Iva e C.P.A se dovuti per legge.

Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Treviso, 16 aprile 2018

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza

Firmato Da: BARBAZZA ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1513dd